

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"UNIONE INSIGNITI O.M.R.I."

Articolo 1) - COSTITUZIONE

Viene costituita l'associazione di promozione Sociale con la seguente denominazione "UNIONE INSIGNITI O.M.R.I. - APS", nel rispetto delle norme dettate dal Codice Civile negli articoli compresi fra il 14 ed il 42, in particolare nell'art.36, ed avente sede in Bologna, Via Massimo D'Azeglio nr.27. Dell'acronimo APS e/o della dicitura "Associazione di Promozione Sociale", sarà fatto uso solo dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS, quale ente del terzo settore.

L'associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo Nazionale possono essere istituite diverse sedi operative.

L'associazione di cui trattasi, è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. e delle relative norme di attuazione. L'assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 2) - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'associazione può svolgere attività nei settori di carattere culturale, educativo, pedagogico, di promozione Sociale, solidale, di utilità Sociale e altre attività riferite a quelle di interesse generale individuate nell'art. 5 del D.Lgs 117/2017, di seguito riportate a favore degli associati, dei propri familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto dei valori e dei principi della Costituzione, della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di associazioni.

La durata dell'associazione è illimitata.

L'associazione non ha scopo di lucro persegue le finalità sopra citate attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, finalizzate a:

- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse Sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5;
- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non

armata;

lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, Sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art 5, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione si propone di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività sopra citate, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in favore degli associati, dei propri familiari o di terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'associazione e approvate dall'assemblea.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione Sociale opera nel territorio nazionale ed estero.

Articolo 3) - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono scopi dell'associazione:

- a) sostenere e favorire i principi fondanti lo Stato repubblicano delineato dalla Costituzione italiana;
- b) convertire la condizione dell'associato in un impegno reale nei diversi settori dello stato Sociale, delle professioni, della ricerca, della cultura e delle arti, nell'azione Sociale, umanitaria e filantropica;
- c) contribuire alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, della salute;
- d) promuovere ogni iniziativa ritenuta utile per tenere alta l'attenzione sui temi della famiglia, della scuola, del lavoro, dello sviluppo economico;

- e) favorire i rapporti di collaborazione tra i Soci e la cooperazione con analoghi sodalizi, in Italia e all'estero, che condividono le finalità statutarie del sodalizio;
- f) le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona;
- g) L'associazione intende partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità della Penisola Italiana, fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile per incontri ed idee, volta alla pace ed alla convivenza, è apolitica, apartitica, anti razzista e laica.
- h) contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini ed alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- i) organizzare eventi, conferenze, workshop, corsi di formazione, laboratori, fiere e mercati, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione degli scopi Sociali;
- l) avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- m) organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- n) promuovere, diffondere e praticare di ogni attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci, per completare i programmi di formazione e per attuare le iniziative di studio;
- o) istituire centri con finalità culturali, ricreative e per il tempo libero;
- p) organizzare e promuovere convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero;
- q) gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, stipulare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero; potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- r) porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di Enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
- s) sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline del teatro, della storia dell'arte della musica, della poesia, della performance sia da parte degli associati che di

compagnie e soggetti esterni;

- t) L'associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di Enti sia privati che pubblici;
- u) affiancamento ad Enti, Istituzioni ed associazioni di volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'associazione;
- v) L'associazione può avvalersi di collaboratori esterni o persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'associazione;
- w) attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

Le attività istituzionali dell'associazione da porre in essere per l'attuazione degli scopi Sociali, saranno svolte anche, qualora lo si ritenesse opportuno, gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.

L'associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo, potrà inoltre:

- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto;
- partecipare a Società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;
- stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i cittadini;
- per il raggiungimento degli scopi indicati, l'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi Sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, Società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
- stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici;
- L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente;
- attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono;

Articolo 4) - SOCI

Possono essere Soci tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividano gli scopi, impegnandosi per la loro realizzazione. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei Soci.

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

- **FONDATORI:** sono coloro che hanno fondato l'associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo e non vantano diritti

- diversi rispetto agli altri Soci e versano la quota sociale.
- **ORDINARI:** persone di nazionalità italiana o estera, insignite dell'Onorificenza *dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana*, concessa dal Presidente della Repubblica ai sensi della legge 3 marzo 1951, n.178, nelle previste 5 classi di: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale e Cavaliere di Gran Croce. Versano la quota sociale;
 - **SIMPATIZZANTI:** gli insigniti di altre onorificenze diverse da quelle dei Soci ordinari, riconosciute nel territorio italiano e le persone non insignite di alcuna onorificenza che condividano gli scopi statutari, accolti in condivisione dei valori e dei programmi del sodalizio e versano la quota sociale;
 - **SOSTENITORI:** sono coloro i quali, oltre alla quota associativa, sostengono l'associazione mediante erogazioni liberali con il fine di aumentare il patrimonio dell'associazione, sostenendo così le attività associative. Non vantano diritti diversi dagli altri associati. La qualifica di sostenitore si aggiunge a quella originaria;
 - **ONORARI:** su domanda dell'interessato, sono coloro ai quali l'associazione deve particolare riconoscenza per l'impegno profuso in favore del sodalizio o che si sono distinti conferendo particolare lustro alla Nazione e versano la quota sociale. L'attribuzione di Socio onorario è oggetto di delibera assembleare.

Tutti i Soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Tutte le richieste di adesione all'associazione dovranno essere valutate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

il Consiglio Direttivo Nazionale, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, dovrà motivare la deliberazione di accoglimento o di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda, può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri (eletto dall'assemblea dei soci) quale organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'associazione nazionale, se non appositamente convocato, in occasione della successiva convocazione.

La richiesta d'iscrizione dovrà contenere i seguenti dati: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio; codice fiscale e qualsiasi altro dato dovesse rendersi necessario nel tempo; per i soci ai quali è stata concessa una onorificenza, classe e data di conferimento dell'Onorificenza; Amministrazione di appartenenza o di provenienza (o professione).

Chi chiede, o accetta, l'adesione all'associazione implicitamente autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi delle leggi vigenti, per le sole finalità associative.

Al termine della prescritta istruttoria, il richiedente, anche attraverso la struttura presso la quale ha presentato l'istanza, sarà informato circa l'avvenuta iscrizione nel Libro dei Soci dell'associazione.

Il numero degli aderenti è illimitato.

In tutte le fasi della vita associativa, il sodalizio opera ed interagisce tra i suoi membri avvalendosi prevalentemente della rete telematica.

Tutte le attività prestate dai Soci in seno all'associazione sono a carattere puramente gratuito, senza alcuna forma di retribuzione ed eventuali rimborsi di spese dovranno essere autorizzati ed opportunamente documentati.

Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal seguente articolo.

Articolo 5) - PERDITA QUALITA' SOCIO E TIPOLOGIA

Per essere ammessi al sodalizio è necessario presentare domanda di ammissione quale Socio al Consiglio Direttivo Nazionale o alla Sezione Territoriale a cui si desidera iscriversi, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Il Consiglio Direttivo Nazionale cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

La qualità di Socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa. La stessa dovrà essere versata entro il mese di febbraio di ogni anno. Qualora a seguito di sollecito non venisse versata entro il mese di marzo, la stessa sarà considerata non versata, con la conseguente decadenza della qualifica di Socio;
- per comprovato comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali Regolamenti e Deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

Per questi ultimi due punti, il Socio può produrre ricorso al Collegio dei Probiviri.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 6) - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Ciascun associato ha diritto:

- di eleggere gli organi associativi e di essere eletto negli stessi;
- di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di esaminare i libri Sociali, secondo le modalità stabilite

dall'associazione in riferimento al D.lgs. 117/20217. La richiesta deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo Nazionale, in carta semplice, con l'indicazione del luogo, data e firma dell'interessato. La stessa dovrà essere inoltrata tramite posta ordinaria raccomandata con ricevuta di ritorno, presso la sede legale dell'associazione. Il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà evadere la richiesta entro 15 giorni dalla ricezione della nota, mettendo a disposizione i libri sociali presso la sede legale, negli orari che saranno concordati tra le parti;

-di essere rimborsato delle spese preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate ai sensi di legge.

I Soci hanno il dovere di:

- osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le Deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'associazione;
- versare la quota associativa;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Articolo 7) - L'ASSOCIATO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti e per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 8) - ESCLUSIONE DEI SOCI

L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di presentare ricorso contro il provvedimento al Collegio dei Probiviri. Fino alla data della pronuncia del predetto organo, il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro Soci a seguito della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'associazione. Il Consiglio Direttivo

Nazionale ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione dell'associato vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo Nazionale sul Libro Soci.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 9) - ESPULSIONE E RADIAZIONE DEI SOCI

I Soci che cessano di appartenere all'associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- la radiazione è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa. A seguito della Delibera, l'associato può produrre ricorso al Collegio dei Probiviri nei termini e con le modalità sopra enunciate;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.

L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, previa domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 10) - PATRIMONIO SOCIALE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- 9) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;

- 10) proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione;
- 11) da eventuali fondi di riserva;
- 12) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 D.Lgs 117/17.

Le somme versate per la tessera e per le quote Sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 11) - BILANCIO/RENDICONTO

Il bilancio di esercizio/rendiconto dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio/rendiconto è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Copia del bilancio consuntivo o rendiconto, verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'associazione stessa, o utilizzato nei

termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Il bilancio Sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 12) - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo Nazionale;
- Presidente Nazionale;
- Collegio dei Probiviri.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 13) - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo Nazionale, organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato presente all'assemblea può detenere solo una delega.

L'assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale o un decimo degli associati che ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario ed in assenza di entrambi dall'altro Vicepresidente o dal membro più anziano dell'organo direttivo eletto dall'assemblea

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi anche telematicamente almeno 15 giorni prima della data della riunione.

Le assemblee ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci più uno. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;

- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre convocare un'assemblea straordinaria, anche in forma telematica, con la presenza/partecipazione di almeno tre quarti dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto, con le stesse modalità.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale non hanno diritto di voto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'associazione, sempre con delibera dell'assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e non vi sia la rielezione dei membri mancanti in tempi ragionevoli, più precisamente entro 120 giorni.

L'associazione al raggiungimento di un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie e/o cariche di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

Le votazioni in presenza possono avvenire per acclamazione, per alzata di mano, o a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio. L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta, di norma, dal Presidente Nazionale eletto e funge da Segretario colui che riveste la delega di Segretario Nazionale. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito Libro dei Verbali.

Articolo 14) - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE - COMPITI

L'organo di amministrazione è formato da un numero di membri non superiore a sette, eletti dall'assemblea dei Soci. Possono

essere aumentati con il raggiungimento di un numero cospicuo di associati ed eletti dall'assemblea dei Soci. I membri dell'organo di amministrazione rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'organo tutti gli associati.

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:
 - a) I due Vicepresidenti, di cui uno vicario;
 - b) il Segretario;
 - c) il Tesoriere;
 - d) i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.
2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.
3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - a) predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
 - b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
 - c) formalizzare gli atti per la gestione dell'associazione;
 - d) predisporre gli eventuali Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività Sociale;
 - f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo Socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del Libro Soci;
 - g) individuare le attività diverse di cui all'articolo sei del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'associazione;
 - h) deliberare l'esclusione dei Soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun Socio;
 - i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale che va confermata dall'Assemblea generale dei Soci;
 - j) elaborare il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio Sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
 - k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari ed ai Soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
 - l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività Sociali e coordinare le stesse.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente vicario ed in assenza di entrambi dal Vicepresidente o dal membro più anziano di età. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, cinque giorni prima della

riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri.

Di regola è convocato ogni mese e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente vicario, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà più uno dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, il voto del Presidente ha validità doppia.

I verbali di ogni riunione dell'organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario Nazionale o da chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Articolo 15) - ELEZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

I membri del Consiglio Direttivo Nazionale sono eletti dall'Assemblea, distinguendo il Presidente dai restanti componenti. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre Soci non candidati alle elezioni per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale nel caso in cui l'assemblea decida, a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti, per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

Qualora, per qualunque causa, dovesse venire meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, l'organo direttivo è da considerare decaduto, pertanto, non oltre 90 giorni si dovrà convocare l'assemblea generale ed eleggere il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale. I componenti dell'organo direttivo decaduto ritornano in carica in ossequio al principio della "*prorogatio*", al fine di assicurare la collegialità dell'organo di amministrazione. Lo stesso curerà l'amministrazione ordinaria del sodalizio fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale da svolgersi nei tempi previsti.

Articolo 16) - PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.
2. E' eletto dall'assemblea generale dei Soci e dura in carica per quattro anni.
3. Ha i seguenti compiti e poteri:
 - convocare e presiedere il Consiglio Direttivo Nazionale;
 - convocare l'assemblea dei Soci;
 - sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti

dall'associazione;

- aprire e chiudere conti correnti bancari, anche in modo disgiunto con Tesoriere, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere/Segretario, qualora l'incarico di Segretario sia congiunto con il tesoriere;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione.

4. In caso di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente vicario.

5. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente vicario convocare entro 15 giorni il Consiglio Direttivo Nazionale per la convocazione dell'assemblea generale dei Soci, per l'elezione del nuovo Presidente in tempi ragionevoli, più precisamente non oltre 90 giorni.

Articolo 17) - CONSIGLIO DELEGATI NAZIONALI

Il Consiglio Delegati Nazionali non è un organo sociale, di conseguenza non è di natura elettiva. Esprime soltanto pareri non vincolanti su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale, i loro componenti esercitano la funzione sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale e, comunque, fino alla eventuale decadenza dello stesso.

Il principio di massima per la composizione del Consiglio Delegati Nazionali deve essere quello della rappresentatività territoriale e funzionale.

Fanno parte del Consiglio Delegati Nazionali, senza alcuna distinzione e discriminazione, i componenti di seguito riportati, tutti precedentemente eletti per l'acquisizione del ruolo a seguito di distinte delibere assembleari:

- a) i Presidenti regionali coordinatori;
- b) i Delegati nazionali;
- c) la Guida spirituale;
- d) il Presidente Nazionale il quale presiede l'assemblea;
- e) il Segretario Nazionale il quale ha la funzione di verbalizzare le assemblee;
- f) il componente del Consiglio Direttivo Nazionale delegato al coordinamento delle Sezioni estere;
- g) i Soci Fondatori dell'associazione;
- h) i Presidenti Emeriti;
- i) il Presidente onorario.

È convocato dal Presidente Nazionale anche su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, ogni qualvolta si renda necessario per esprimere il proprio parere, non vincolante, sulle seguenti materie:

- a) esame dei procedimenti di decadenza dalla carica di organi di natura elettiva;
- b) esame delle mozioni di sfiducia verso organi di natura elettiva;
- c) esame delle eventuali cause di incompatibilità dei Soci in ordine alle cariche direttive del sodalizio segnalate dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) espulsione e radiazione dalla qualità di Socio, ai sensi dell'art.9 del presente Statuto, eccetto il mancato

versamento della quota Sociale;

- e) esame di eventuali respingimenti di candidature per le cariche direttive dell'associazione, segnalati dal Consiglio Direttivo Nazionale per comprovati motivi;
- f) eventuali diatribe di scarsa rilevanza tra i Soci che non hanno adito l'intervento del Collegio dei Probiviri, confrontandosi con il Consigliere del Direttivo Nazionale all'uopo delegato.

Il Consiglio Delegati Nazionali, qualora richiesto, procede all'esame e ne esprime il parere, non vincolante, sulle modifiche allo Statuto, al Regolamento Interno ed al Regolamento Elettorale, proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale, da sottoporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Qualora richiesto, esprime il parere in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Statuto e dal Regolamento interno e su eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo Nazionale vorrà ad esso sottoporre.

Articolo 18) - VICEPRESIDENTI

I Vicepresidenti sono individuati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'associazione prevede l'individuazione di due Vicepresidenti, tra questi il Vicepresidente vicario.

Il Presidente Nazionale, unitamente ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, procederà ad individuare i Vicepresidenti tra i Consiglieri eletti e, tra questi, colui che rivestirà le funzioni di vicario.

Il Vicepresidente vicario sostituirà il Presidente Nazionale, qualora impedito ad espletare le sue funzioni durante il suo mandato. Il Presidente Nazionale, per qualunque motivo, cessa di essere in carica, il Vicepresidente dovrà convocare l'assemblea dei Soci in tempi ragionevoli, per l'elezione del nuovo Presidente Nazionale in quanto lo stesso è stato eletto dall'assemblea dei Soci separatamente dai Consiglieri, così come riportato nell'art.15 del presente Statuto.

Ai Vicepresidenti sono affidate deleghe di particolare rilevanza.

Articolo 19) - SEGRETARIO NAZIONALE

Il Segretario, di concerto con il Presidente, è di supporto alle funzioni amministrative, cura la corrispondenza e la documentazione dell'associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Egli provvede, anche avvalendosi della collaborazione di un altro componente del Consiglio Direttivo Nazionale o Socio, in particolare:

- a) alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci;
- b) alla protocollazione ed archiviazione della corrispondenza;
- c) ad inviare ai Soci, tramite messaggistica telematica, qualsiasi tipo di notizia associativa utile.

Il Segretario può anche essere incaricato ad esercitare le funzioni di Tesoriere.

Articolo 20) - TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo Nazionale. In particolare, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo Nazionale ed a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone, unitamente al Vicepresidente o Consigliere, delegato quale responsabile amministrativo, quanto necessario per la redazione della bozza del rendiconto consuntivo e del bilancio Sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo Nazionale) da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale, unitamente al registro di prima nota ed alla documentazione fiscale di supporto, ai fini della formale presentazione per l'approvazione in assemblea dei Soci.

Articolo 21) - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

Il Collegio dei Probiviri è di natura elettiva ed è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'assemblea dei Soci, al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e da ogni altra carica o incarico, tra soggetti dotati di indubbia moralità e di certa competenza nel settore giuridico, economico e fiscale. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale e sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dalle norme statutarie, di eventuali controversie tra i soci in merito a quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento interno ed elettorale, del ricorso degli aspiranti soci in merito al rigetto delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, nonché, di ogni altra materia che sarà demandata a tale organo di garanzia statutaria e di giustizia.

Il Collegio, senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia entro il termine massimo di 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili, una sola volta, di altri 7 giorni.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica quattro anni e fino alla eventuale decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale ed i suoi membri sono rieleggibili.

Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'associazione.

Articolo 22) - INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

L'appartenenza agli organi di direzione dell'associazione è incompatibile agli interdetti, inabilitati, falliti, condannati a pene che comportano l'interdizione dai Pubblici Uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi e associative concorrenti.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo Nazionale nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra.

Articolo 23) - ORGANI TERRITORIALI

L'associazione può nominare propri Delegati in ogni Nazione estera riconosciuta dalla Repubblica Italiana. Dell'avvenuta nomina viene data notizia alla competente Rappresentanza Diplomatica.

In ogni Regione d'Italia possono essere costituite Sezioni Territoriali e/o Delegazioni Territoriali, con le modalità stabilite dal Regolamento Interno.

Dell'avvenuta costituzione della Sezione viene data notizia alla competente Prefettura ed al Sindaco della Città in cui ha sede la Sezione.

Le strutture assumeranno la denominazione di: "UNIONE INSIGNITI O.M.R.I. - APS - SEZIONE TERRITORIALE", seguita dal nome dello Stato qualora estero, della Sezione o della Delegazione. L'acronimo APS sarà adottato solo a seguito dell'iscrizione nel R.U.N.T.S..

Il Delegato Estero rappresenta l'UNIONE INSIGNITI O.M.R.I. nell'ambito dello Stato presso il quale è stato nominato. Cura i contatti con le Autorità Diplomatiche Italiane, con Enti ed Istituzioni, associazioni, mezzi di informazione e con quanti altri possano avere attinenza con l'associazione. Nel caso di rilevante incremento dei Soci iscritti alla Delegazione Estera, sarà costituita la Sezione territoriale che acquisirà la denominazione della città ove avrà sede.

Il coordinamento dei Delegati Esteri è affidato ad un componente del Consiglio Direttivo Nazionale all'uopo delegato a seguito di una delibera assembleare.

I responsabili territoriali dovranno adoperarsi per l'incremento degli iscritti nell'ambito del loro territorio e collaborare, lealmente e concretamente, alle iniziative poste in essere dal Consiglio Direttivo Nazionale, con particolare riferimento ai progetti varati in ambito nazionale.

Le Sezioni Territoriali possono, autonomamente, organizzare eventi e/o manifestazioni comprese nelle finalità proprie dell'associazione ed in linea con il Regolamento e le direttive nazionali.

ART. 24) - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente articolo 13. La stessa assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la

liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. Il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea dei Soci.

ART.25) - ONOREFICENZE

I Presidenti Nazionali che, per qualsiasi causa lasciano la Presidenza, salvo i casi di destituzione, assumeranno la carica di "Presidente Emerito" dell'UNIONE INSIGNITI O.M.R.I.. Analoga regola vale anche per le Sezioni territoriali.

Il Presidente Emerito Nazionale fa parte del Consiglio Delegati Nazionali.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, su istanza dell'interessato, ha la facoltà di proporre quale "*Presidente Onorario Nazionale*" l'associato che abbia particolarmente meritato nell'ambito del sodalizio tale riconoscimento. Tale nomina va deliberata in sede assembleare. Analoga regola vale anche per le Sezioni territoriali.

Il Presidente Onorario Nazionale fa parte del Consiglio Delegati Nazionali.

ART. 26) - NORME FINALI

Tutti gli Associati possono essere iscritti ai Gruppi in rete sui Social network e messagistica che fanno riferimento all'associazione, dai quali saranno tuttavia esclusi nel caso dovessero tenere un comportamento non consono o se, con scritti e/o pubblicazione di immagini, costituissero, comunque, causa di discordia. Il Presidente Nazionale ed il Segretario Nazionale fanno parte di diritto in qualità di amministratori di tutti i gruppi Social e messaggistica dell'associazione. Ne possono fare richiesta anche altri componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, previo parere del Consiglio Delegati Nazionali, provvederà all'emanazione del Regolamento Interno d'attuazione del presente Statuto e del Regolamento Elettorale, da presentare all'assemblea dei Soci per l'approvazione.

Il motto ufficiale dell'associazione è: "*OMNIA PRAECLARA RARA*" (tutte le cose eccelse sono rare - citazione di Marco Tullio Cicerone).

Il logo ufficiale dell'UNIONE INSIGNITI O.M.R.I., come da allegato "A" in calce al presente Statuto, è composto al centro, dall'insegna di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Lo stesso è contornato da un doppio cerchio con bordo dorato, all'interno del quale è riportato il colore dell'OMRI (verde con due bordi di colore rosso). In alto, al di sopra del cerchio esterno dorato, è riportata con tinta dorata, la scritta "UNIONE INSIGNITI" e, sempre all'esterno del cerchio dorato, in basso, è riportata la scritta, anch'essa con tinta dorata, "*Ordine al Merito della Repubblica Italiana*".

La freccia dell'asta della bandiera associativa ufficiale (puntale), è costituita da un elemento traforato in ottone, al

centro del quale è riportato il logo dell'UNIONE INSIGNITI O.M.R.I. .

Il simbolo ufficiale dell'associazione, da registrare, da utilizzare sul materiale e carta intestata, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, è quello riprodotto in calce al presente Statuto, integrato, se del caso, dalla denominazione della struttura.

Art. 27) - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

ALLEGATO "A"



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 06/6/2025 Serie 3 al N 673

Pagato € 200,00 ✓

(Euro)

IL DELEGATO
Gino Califano
Firma in delega del Direttore Provinciale Antonio Cologno